

**COMUNE DI ELMAS**  
Provincia di Cagliari

Ord. N.

**94**

**IL SINDACO**



**VISTA** l'ordinanza n° 9601821/12B1/Gab del 14.01.97 emanata dal Prefetto di Cagliari a tutela della sicurezza stradale sui cavalcavia per la prevenzione e repressione del fenomeno lancio di oggetti ;

**DATO ATTO** che la predetta ordinanza prevede l'istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli ed i pedoni sui cavalcavia esistenti sopra le strade Statali, Provinciali e Comunali, nonché sopra le linee ferroviarie;

**DATO ATTO** inoltre che occorre provvedere alla numerazione progressiva che consenta l'identificazione, anche aerea, dei cavalcavia di competenza, da parte degli organi di vigilanza;

**ACCERTATO** che nel territorio sono presenti n° 3 cavalcavia di competenza del Comune di Elmas, situati sopra la linea ferroviaria FF. SS., nelle località Sa Mura, Giliacquas e Su Burronaxiu;

**RITENUTO** necessario provvedere alla posa in opera sui predetti cavalcavia della citata segnaletica stradale;

**RITENUTO** inoltre di provvedere alla identificazione numerica dei cavalcavia come appresso indicato:

- N° 1 - cavalcavia ubicato in località Sa Mura;
- N° 2 - cavalcavia ubicato in località Giliacquas;
- N° 3 - cavalcavia ubicato in località Su Burronaxiu.

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ;

**VISTO** l'art. 38 della Legge 08.06.1990, n° 142;

**ORDINA**

**E' istituita**, per le motivazioni in premessa indicate, la seguente segnaletica stradale:

- a) - il cartello di Divieto di sosta permanente per i veicoli ed ai pedoni sui cavalcavia, esistenti nelle strada comunali, situati nelle seguenti località: Sa Mura, Giliacquas e Su Burronaxiu;
- b) - la segnaletica di indicazione verticale e orizzontale relativa alla identificazione dei cavalcavia suddetti come appresso indicato:

- N° 1 - cavalcavia ubicato in località Sa Mura;
- N° 2 - cavalcavia ubicato in località Giliacquas;
- N° 3 - cavalcavia ubicato in località Su Burronaxiu.

Si avverte che in caso di violazione il trasgressore verrà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, ferme restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada;

**DEMANDA**

All'Ufficio Tecnico Comunale l'apposizione della suddetta segnaletica stradale regolamentare occorrente. Alla Forza Pubblica e agli Agenti di Polizia Municipale il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

Elmas, li **10 SET. 1998**

**IL SINDACO**  
(Rag. Mario Mura)



Copia della presente è inviata:

- Alla Prefettura di Cagliari;
- Alle Forze di Polizia territorialmente competenti;
- Agli Uffici Messi, Tecnico comunale e Polizia Municipale, sede;

C:\ws\traff1098  
P.M./MP